



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 75-1//2023 R.G. presentata da MATTEO CIPOLLI (C.F.CPLMTT77M05E625C);

letta la relazione redatta dal gestore della crisi, nonché l'integrazione del ricorso e della documentazione depositati in data 17.8.2023 e in data 13 settembre 2023, ed esaminati gli atti allegati

ha emesso il seguente

DECRETO

1. MATTEO CIPOLLI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento dei creditori privilegiati (unico: il Comune di Livorno per circa € 1.200) e i chirografari nella misura del 20%.

È presente l'attestazione di cui all'art. 67 c. 4 C.C.I.I.

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 5 anni, con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante rate mensili da euro 515,58 ciascuna.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il proponente è un consumatore non svolgendo attività d'impresa. Non è proprietario di alcun bene (tranne un ciclomotore, peraltro sottoposto a fermo amministrativo) e risiede con i genitori dopo la separazione dalla moglie.

Svolge attività di lavoro dipendente, con reddito annuale netto di circa euro 22.000.

Ha allegato di sostenere spese mensili di mantenimento di euro 570 circa; l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente al ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro € 146.000 euro.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il proprio mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi rag. Sergio Signorini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC (a seguito delle integrazioni richieste) contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori e, in specie, gli istituti che hanno concesso credito nel corso del 2017 (Cassa di Risparmio di Volterra, Carrefour Banque s.p.a., Compass Banca s.p.a.).

5. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalla combinazione di due fattori: da un lato, la sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare gli impegni assunti con puntualità, e, dall'altro lato, la contrazione reddituale, per alcuni periodi, a seguito dei fatti esposti nel ricorso (diminuzione stipendio in epoca Covid-19 e venire a mancare delle risorse apportate dal coniuge al momento della separazione personale, coniuge che contribuiva alla restituzione del mutuo contratto nel 2013 per l'acquisto dell'abitazione, e garantito anche dal padre del debitore pensionato). Tali fattori riconducono la genesi del

sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Pertanto, in sede di delibazione dell'operato dei soggetti finanziatori, il Gestore della Crisi ha riscontrato certamente in capo agli istituti che hanno concesso credito nel corso del 2017 (Cassa di Risparmio di Volterra, Carrefour Banque s.p.a., Compass Banca s.p.a.) una valutazione errata del merito creditizio al momento dell'erogazione dei finanziamenti, concessi perlopiù per estinguere precedenti situazioni debitorie, ma con aggravio della rata mensile, e ciò corrobora il convincimento del Tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una grave negligenza del debitore.

Inoltre, il debitore ha chiarito le circostanze della vendita dell'automobile KIA (immatricolata nel 2012 e con oltre 200 mila KM percorsi), con il ricavato della quale sono stati pagati debiti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria che era in procinto di procedere al fermo del mezzo.

7. Il ricorrente ha dato atto del pignoramento del quinto dello stipendio da parte di IFIS Investing NPL s.p.a., chiedendone la sospensione, nonché che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

La richiesta deve essere accolta, essendo incompatibile la prosecuzione del pignoramento in atto con la regolare esecuzione del piano.

8. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

P. Q. M.

Dichiara ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di **MATTEO CIPOLLI** (C.F.CPLMTT77M05E625C), nato a Livorno il 5/8/1977 e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

Dispone:

- la sospensione dell'esecuzione (prelevamento del quinto dello stipendio) intrapresa da IFIS Investing NPL s.p.a.,
- il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di MATTEO CIPOLLI.

Dispone che il gestore della crisi:

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 13 settembre 2023.

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai